

**DIRETTIVA 1999/71/CE DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 1999****recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/65/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/65/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 99/1/CE <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),(1) considerando che la direttiva 98/47/CE della Commissione <sup>(8)</sup> ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una nuova sostanza attiva, l'azossistrobina, da utilizzarsi unicamente come fungicida, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture trattate con prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina;

(2) considerando che la suddetta iscrizione nell'allegato I si fondava sull'esame della documentazione presentata in merito all'uso proposto della sostanza come fungicida su cereali e viti; che alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative all'uso della sostanza in questione su cereali, viti e banane, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; che le informazioni disponibili sono state riesaminate e risul-

tano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui;

(3) considerando che, in mancanza di limiti massimi di residui comunitari o provvisori, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente un limite massimo di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, in attesa che venga concessa l'autorizzazione;

(4) considerando che la valutazione tecnico-scientifica dell'azossistrobina ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata ultimata il 22 aprile 1998 sotto forma di relazione di sintesi della Commissione; che in questa relazione di sintesi la dose giornaliera accettabile (DGA) per l'azossistrobina è stata fissata in 0,1 mg/kg bw/giorno; che l'esposizione vita natural durante dei consumatori di derrate alimentari trattate con azossistrobina è stata stimata secondo le procedure e la prassi invalse nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(9)</sup>; che è stato calcolato che i limiti massimi di residui provvisori fissati nella presente direttiva non danno luogo a dosi inaccettabili di esposizione;

(5) considerando che nel corso della valutazione e delle discussioni che hanno preceduto l'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose di riferimento acuta;

(6) considerando che, per taluni prodotti agricoli, le condizioni per l'uso dell'azossistrobina erano state già definite in modo tale da permettere la fissazione di limiti massimi di residui definitivi;

(7) considerando che, ad efficace tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è consigliato fissare limiti massimi di residui provvisori al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio; che la fissazione

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.<sup>(6)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 21 del 21.1.1999, pag. 21.<sup>(8)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.<sup>(9)</sup> «Orientamenti per la stima dell'ingestione alimentare di residui di antiparassitari» (riveduti), a cura del programma GEMS/Alimentazione in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1997.

di tali limiti massimi di residui provvisori a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire limiti massimi di residui provvisori per l'azossistrobina in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B; che un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli ulteriori usi dell'azossistrobina; che al termine di tale periodo i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi;

- (8) considerando che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui limiti fissati dalla presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita conside-

razione; che la Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare limiti massimi di tolleranza all'importazione per particolari combinazioni di prodotti vegetali/antiparassitari sulla base di dati attendibili eventualmente comunicati;

- (9) considerando che si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari;

- (10) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
Azossistrobina	0,3 Frumento, segala, triticale, orzo 0,05 (p) (*) altri cereali

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica il limite massimo di residui provvisorio.

#### Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
Azossistrobina	0,01 (*) Latte 0,05 (*) Altri prodotti di origine animale

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

#### Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
<b>1. Frutta, fresche, secche o congelate, non cotte, senza aggiunta di zuccheri; frutta a guscio</b>	
i) AGRUMI	0,05 (p) (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
Arance	
Limette	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)	0,1 (p) (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci macadamia	
Noci di pecán	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci	
Altre	
iii) POMACEE	0,05 (p) (*)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) FRUTTA A NOCCIOLO	0,05 (p) (*)
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)	
Prugne	
Altre	
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO	
a) Uve da tavola e da vino	2
Uve da tavola	
Uve da vino	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)	0,05 (p) (*)
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)	0,05 (p) (*)
More di gelso	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altre	
d) Altre bacche (diverse da quelle di bosco)	0,05 (p) (*)
Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )	
Mirtilli rossi	
Ribes (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altre	
e) Bacche e frutti di bosco	0,05 (p) (*)
vi) VARIE	
Avocadi	
Banane	0,1
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive	
Frutti della passione	
Ananassi	
Melograni	
Altre	0,05 (p) (*)
<b>2. Ortaggi, freschi, secchi o congelati, non cotti</b>	<b>0,05 (p) (*)</b>
i) RADICI E TUBERI	
Barbabietole	
Carote	
Sedani-rapa	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
Barbaforte	
Topinambur	
Carciofi	
Pastinaca	
Radici di prezzemolo	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Navoni	
Ignose	
Altri	
ii) BULBI	
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline verdi	
Altri	
iii) ORTAGGI DA FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altre	
b) Cucurbitacee (pelle commestibile)	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altre	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
c) Cucurbitacee (pelle non commestibile)	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altre	
d) Granturco dolce	
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	
a) Brassica da infiorescenza	
Broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
b) Brassica da capolino	
Cavoletti di Bruxelles	
Cavoli	
Altri	
c) Brassica da foglie	
Cavoli cinesi	
Cavoli rapa	
Altri	
d) Cavoli ricci	
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi	
a) Lattughe e simili	
Crocifere	
Valerianella	
Lattughe	
Scarole	
Altre	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da costa	
Altri	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
c) Crescione	
d) Cicorie witloof	
e) Condimenti	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI DA GRANELLA, freschi	
Fagioli (non sgranati)	
Fagioli (sgranati)	
Piselli (non sgranati)	
Piselli (sgranati)	
Altri	
vii) ORTAGGI DA STELO, freschi	
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Globularie	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	
a) Funghi coltivati	
b) Funghi spontanei	
<b>3. Leguminose</b>	0,05 (p) (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altre	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i limiti massimi di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)
	Azossistrobina
<b>4. Semi oleosi</b>	0,05 (p) (*)
Semi di lino	
Arachidi	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Altri	
<b>5. Patate</b>	0,05 (p) (*)
Patate novelle e da consumo	
<b>6. Tè</b> (té nero ottenuto dalle foglie lavorate di <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (p) (*)
<b>7. Luppolo</b> , essicato non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere	0,1 (p) (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.  
(p) Indica il limite massimo di residui provvisorio.

#### Articolo 4

1. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE e nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, i limiti massimi di residui per l'azossistrobina sono designati con la lettera «(p)», il che significa che sono provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i limiti massimi di residui provvisori per l'azossistrobina riportati negli allegati cessano di essere provvisori e diventano definitivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

#### Articolo 5

1. La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 1999.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni dal 1° febbraio 2000.



3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---